



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRESIDENZA

DECRETO N° 171

Benevento li 22/10/2018

IL PRESIDENTE

letto l'art. 179-ter delle disp. att. tuttora vigente, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n.119, che prevede che il Presidente del Tribunale, investito della richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (Artt.534-bis e 591-bis c.p.c), debba - nella ricorrenza dei prescritti requisiti - provvedere alla nuova iscrizione;

letta la circolare ministeriale n. 11/18 che:

- al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari ha fornito alcune indicazioni operative da valere fino all'emanazione del decreto ministeriale sopra richiamato;
- ha ritenuto possibile procedere a nuova iscrizione nell'elenco dei professionisti che possono essere nominati dal Giudice Delegato nelle procedure di esecuzione immobiliare, in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c. p.c. (e per un periodo di 12 mesi), "*... le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione*" del decreto-legge 3 maggio 2016 n.59".
- ha concluso che, in attesa dell'emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei Tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (artt. 534-bis e 591- bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione.

INVITA

1. gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai del Distretto di Corte di Appello di Napoli a trasmettere alla Presidenza del Tribunale entro il 31.12.18. - previa verifica del possesso da parte di ciascun richiedente, dichiaratosi disponibile a ricevere l'incarico di delegato alla vendita, dei requisiti per l'iscrizione al rispettivo albo, nonché l'avvenuta allegazione del

curriculum dal quale evincere la competenza professionale formativa e pratica di ciascun professionista - gli elenchi dei professionisti che abbiano dichiarato la loro concreta disponibilità a svolgere le funzioni di delegato alla vendita:

2. a trasmettere i suindicati elenchi in formato cartaceo ed in formato excell con le seguenti indicazioni per ogni campo:
 - a. cognome e nome; b. codice fiscale; c. residenza anagrafica; d. indirizzo dello studio; e. telefono; f. e-mail;
3. ad informare questo Tribunale in ordine ad eventuali cause che impongano la cancellazione dall'elenco di un professionista;
4. a inviare in allegato a detti elenchi "le dichiarazioni di disponibilità" e i "curricula" dei singoli professionisti.

In mancanza di trasmissione degli elenchi, corredati dei requisiti richiesti, entro la data sopra indicata, l'elenco dei professionisti formato sulla base delle indicazioni degli Ordini non terrà conto dei professionisti iscritti agli Ordini inadempienti.

AVVERTE

che, all'esito della trasmissione della documentazione sopra indicata con i relativi allegati, questa Presidenza formerà l'elenco di cui all'art. 179- ter disp. att. c.p.c. che avrà durata triennale e, cioè, fino al **31.12.2021**;

che saranno dichiarate inammissibili tutte le domande di inserimento nell'elenco non trasmesse tramite gli elenchi sopra indicati:

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso a cura della segreteria della Presidenza del Tribunale a ciascun ordine del distretto anche per l'adeguata divulgazione ai propri iscritti.

Il presente decreto sia inserito sul sito istituzionale del Tribunale di Benevento.

Marilisa Rinaldi - Presidente del Tribunale

